

Codice A1103A

D.D. 29 aprile 2026, n. 342

**Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 19/2009 (Tutela delle aree protette) - (Fasc. n. 60PAR/2021, acc. 584/2026 - 578/2026 - 00043399/2022)**



**ATTO DD 342/A1103A/2026**

**DEL 29/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 19/2009 (Tutela delle aree protette) – (Fasc. n. 60PAR/2021, acc. 584/2026 – 578/2026 - 00043399/2022)

Visti gli atti trasmessi con nota del 07.07.2022 dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi marittime a carico del signor *omissis* nato a *omissis* e residente, all'epoca dei fatti, a *omissis* (attualmente in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 82/2021 del 24.11.2021 elevato da Agenti di P.G., per i fatti constatati all'interno del Parco naturale delle Alpi marittime e della Zona speciale di conservazione IT 1160056 – Alpi Marittime – in Località *omissis* in più date tra il 03 luglio 2021 ed il 23 ottobre 2021, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 21 delle cosiddette Misure di conservazione sito specifiche Alpi marittime di cui alla D.G.R. n. 21 – 4635 del 06.02.2017 relative al mancato rispetto dell'obbligo di custodia degli animali all'interno dell'area pascoliva (aver permesso che questi vagassero senza controllo nel territorio compreso fra l'alpeggio *omissis* e la sopra citata Frazione Desertetto nonché omesso di adottare, nei loro confronti, forme efficaci di prevenzione da predazione di canidi);

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che l'interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 nè ha presentato degli scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

visto in particolare l'art. 21 delle Misure di Conservazione della Zona speciale di conservazione Aree Marittime in combinato disposto con l'art. 40 della L.R. n. 19/2009 come sanzionato dall'art. 55, c. 1, lett. r) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso infine che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, ai sensi dell'art. 11 della qui sopra richiamata Legge, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la personalità del trasgressore/i; elementi questi che, nel caso di specie, giustificano, in questa sede, un aggravamento della sanzione tenuto conto che il sig.re *omissis* anche in qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola *omissis* è già stato destinatario (sia in qualità di trasgressore e sia in qualità di obbligato in solido) di analoghi provvedimenti, per condotte della stessa indole, non pagati;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1367/2025 e 1369/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	584/2026	Sanzione
39580/2025	578/2026	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

*determina*

in Euro 2.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

## **INGIUNGE**

al sunnominato signor *omissis* per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 2.510,61** di cui Euro 2.500,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)  
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti